

PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza

OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all'estero

QUESITO:

Due contribuenti sono titolari di tre relazioni bancarie estere cointestatare. Tutte le relazioni bancarie si riferiscono a rapporti di conto corrente e gestione titoli. L'ammontare medio delle consistenze patrimoniali delle tre relazioni negli anni 2010-2013 è stato rispettivamente di euro 2.500.000, 600.000 e 400.000. Alla luce delle vigenti disposizioni e dei relativi chiarimenti pubblicati, ai fini della determinazione del rendimento imponibile dei capitali detenuti all'estero non è possibile optare per il cd metodo forfettario ex art 5 *quinquies* comma 8 Dl 167/90

Sulla base della documentazione ottenuta dagli istituti bancari è stato però possibile ricostruire analiticamente il rendimento soltanto delle due relazioni principali. Per la terza relazione (dalla consistenza media di euro 400.000) non è possibile procedere alla ricostruzione analitica del rendimento effettivamente conseguito. Dalla documentazione disponibile è peraltro riscontrabile un rendimento medio complessivo della gestione di circa 1 – 1,5% annuo.

SOLUZIONE PROPOSTA:

Alla luce delle oggettive difficoltà della determinazione analitica del rendimento della terza relazione, si ritiene di determinarne il rendimento nella misura forfettaria del 5%, dando evidenza nella relazione di accompagnamento che tale rendimento è ragionevolmente superiore a quello effettivamente conseguito.

Per le altre due relazioni si procede alla determinazione analitica dei rendimenti.

Nella dichiarazione di *voluntary* non viene barrata l'opzione per la tassazione forfettaria dei rendimenti ma nei rigli da VD23 a VD 26 viene inserito direttamente l'importo del rendimento come sopra determinato.

In caso non si concordi con l'applicazione del rendimento nella misura forfettaria del 5% sopra prospettata, si chiede come procedere alla determinazione del rendimento relativamente all'attività finanziaria per la quale vi siano oggettive difficoltà nella ricostruzione dei rendimenti analitici, ai fini dell'accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

RISPOSTA Direzione regionale

Sulla base dei dati riportati nel quesito, è evidente che i contribuenti coinvolti dalla vicenda non possano accedere al programma di *voluntary disclosure* utilizzando il metodo di determinazione forfettaria dei rendimenti finanziari.

Come chiarito all'interno della circolare del 13 marzo 2015, n. 10 (ripresa dalla circolare del 16 luglio 2015, n. 27), l'applicazione del regime forfettario in luogo del regime ordinario:

- deve essere specificatamente richiesta dal contribuente;
- è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria;

- è esercitabile solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro;

- non tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell'articolo 5-quinquies del decreto legge.

Nel caso in esame, sebbene si tratti di un rapporto cointestato, la media delle consistenze finanziarie è superiore al limite di 2 milioni di euro e pertanto non è adoperabile il criterio di determinazione forfetaria del reddito.

Allo stesso tempo, la circolare ha precisato che il criterio di determinazione forfetaria non è applicabile in misura parziale.

Pertanto, *“nei soli casi in cui si configuri in maniera evidente l'impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo previsto dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di far valere la presunzione legale relativa di redditività delle attività finanziarie estere prevista dall'articolo 6 del decreto legge”*.